

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 25/11/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 26/06/2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2022, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 2.458,25, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis* e al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni finanziarie, commissioni di gestione pratica e di intermediazione creditizia;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, il rimborso, secondo il criterio della curva degli interessi, per le commissioni *up-front*;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
- le spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo determinato in maniera equitativa, ed € 20,00 per spese della procedura;
- gli interessi legali dal giorno del reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente, rilevando:

- di aver proposto, in sede di risposta al reclamo, per fini esclusivamente transattivi, la retrocessione di € 923,37 a titolo di commissioni di accensione del finanziamento, benché contrattualmente previste come non retrocedibili;

- la chiara indicazione in contratto di tutti i costi applicati al cliente, distinguendo tra quelli *up-front* e quelli *recurring*;
- la natura *up-front* delle commissioni di accensione, poste a copertura delle attività svolte nella fase preliminare e di erogazione del finanziamento e comprensive delle spese di istruttoria, registro e notifica e degli oneri erariali;
- la natura *up-front* delle provvigioni all'intermediario del credito, trattandosi di costi finalizzati alla remunerazione di terzi.

Pertanto chiede al Collegio di rigettare il ricorso poiché infondato.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 26/06/2018, quindi prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto Sostegni-*bis* (25/07/2021) convertito con l. n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-*sexies* del T.U.B., l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla quarantottesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Si precisa che nel modulo S.E.C.C.I. in atti, sottoscritto dalla ricorrente, risulta l'importo pagato a titolo di oneri erariali (ricompresi nella commissione del finanziatore di accensione del finanziamento).

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-*sexies* T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]”*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di

recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10/08/2023, n. 104, convertito con l. 09/10/2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che "1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»".

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 09/02/2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – questo Collegio ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor "non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)" (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Tanto ricostruito, natura *up-front* va riconosciuta alle provvigioni in favore dell'intermediario del credito, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; la diversa natura *recurring* deve invece essere riconosciuta alle commissioni di accensione e alle commissioni di gestione (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 8390/2022 e 401/2024; Collegio di Roma, decisione n. 20178/2020; Collegio di Milano, decisione n. 340/2023; Collegio di Napoli, decisione n. 11617/2023; Collegio di Bologna, decisione n. 8289/2023; Collegio di Palermo, decisione n. 11437/2020).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e dei rimborsi già effettuati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		48
rate residue		72
TAN ▶		2,50%

		% restituzioni
- in proporzione lineare		60,00%
- in proporzione alla quota		37,38%

n/c ▼	restituzioni					tot ristoro
	importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○ Commissione di accensione (recurring)	€ 2.401,07	€ 1.440,64	€ 897,59	○		€ 1.440,64
○ Commissione di gestione (recurring)	€ 785,99	€ 471,59	€ 293,83	○	€ 471,59	€ 0,00
○ Provv. interm. Credito (up front)	€ 1.680,00	€ 1.008,00	€ 628,03	○		€ 628,03
●		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
Rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti		€ 2.069
interessi legali		si

Si precisa che, dall'importo complessivo delle commissioni del finanziatore di accensione del finanziamento (€ 2.417,07), sono stati scomputati gli oneri erariali (€ 16,00), non rimborsabili alla luce dell'orientamento condiviso dai Collegi ABF in materia e dell'entrata in vigore dell'art. 27 del d.l. 10/08/2023, n. 104, convertito con l. 09/10/2023, n. 136.

Il ricorrente formula, altresì, una richiesta di *“restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”*.

Tuttavia non versa in atti documentazione a supporto della pretesa.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese legali, sia in quanto sprovvista di supporto probatorio sia attesa la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.069,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI